

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 699

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MATTEOLI, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BORNACIN, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CURSI, CURTO, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTOVANO, MARTINAT, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NANIA, PONTONE, RAMPONI, SELVA, STRANO, TOFANI, TOTARO e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006

Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti
per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da
causa di servizio

ONOREVOLI SENATORI. - Con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è stata data esecuzione a quel mandato che il Parlamento aveva conferito al Governo per la predisposizione di un regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Le principali linee d'intervento hanno riguardato la previsione di una procedura unica per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, compreso il personale militare ed equiparato, in modo da porre fine alle diversità di meccanismi procedurali che precedentemente contraddistinguevano il sistema, puntualizzando le competenze degli organismi che intervengono nel procedimento in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di pareri, commistioni di procedure, appesantimenti burocratici e disorganicità del sistema. In questo quadro generale nessuna menzione e, quindi, partecipazione, è stata riservata all'Unione nazionale mutilati per servizio, ente morale (decreto Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650) che in 56 anni d'attività rappresenta e tutela gli interessi morali e materiali di tanti caduti o soggetti che abbiano riportato invalidità nella lotta contro la criminalità o nel delicato compito di ammini-

strare la giustizia, di tutelare e servire le istituzioni democratiche, di difendere il territorio, le vite ed i beni della comunità nazionale. Una partecipazione riconosciuta, invece, già nel passato ad associazioni analoghe rispetto ai propri assistiti: ci si riferisce all'articolo 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che riconosce all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra il diritto di designare propri rappresentanti nell'ambito delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, ovvero, all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, che estende analoga partecipazione a sanitari in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale sordomuti o dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili. Per ovvii motivi di giustizia ed equità, si propone di integrare la composizione della commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, consentendo all'Unione nazionale mutilati per servizio di designare propri rappresentanti in entrambi gli organismi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La composizione della Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è integrata da un sanitario scelto fra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

2. La composizione del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è integrata da un esperto della materia indicato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

